



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

VERBALE DI ACCORDO

In data 19 gennaio 2012 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali Interessate alla situazione occupazionale della ELDO ITALIA SPA, per l'espletamento della procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000.

Sono presenti:

per la ELDO ITALIA SPA, *Ciro Candoni*;

per la REGIONE LOMBARDIA, *Carlo Balzarini*;

per la FILCAMS-CGIL, *Alessio Di Labio*;

per la UILTUCS-UIL, *Gennaro Strazzullo*;

per le RSA, *Roberto Calderazzo e Maria Gloria Marino*;

per ITALIA LAVORO, *Gaia Salera*.

PREMESSO CHE

- la Eldo Italia Spa, con sede legale in Caserta, opera nel settore commercio, con un organico complessivo pari a n. 785 unità lavorative (di cui n. 128 apprendisti), a cui applica il CCNL Terziario, distribuzione e Servizi;
- con accordi governativi del 8 settembre e 29 novembre 2011, la Società e le OO.SS. hanno convenuto il ricorso allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, per un totale di 75 apprendisti, sospesi a zero ore, con termine al 31 dicembre 2011, e comunque non oltre la naturale scadenza dei contratti di apprendistato;
- con nota del 28 dicembre 2011, la Società ha presentato istanza di Incontro in sede governativa per l'espletamento dell'esame congiunto, al fine della concessione della CIG in deroga per l'anno 2012;



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

- con successiva nota prot. n. 32/0000389/MA003.A001 del 9 gennaio 2012, il Ministero del Lavoro ha convocato le parti sociali interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATA

la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21 prevede che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

Il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.

- la ELDO ITALIA SPA dichiara che sussistono ragionevoli previsioni del rientro in azienda dei lavoratori sospesi, nel rispetto di quanto previsto dal citato accordo Stato, Regioni e Province



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

autonome del 20 aprile 2011. In particolare, l'azienda sottolinea la necessità di avvalersi della integrazione salariale allo scopo di riattivare l'attività aziendale presso i punti vendita siti nelle Regioni in cui l'attività è stata sospesa, anche attraverso la cessione dell'attività ad aziende che operano nel settore. Al termine dell'anno 2012, qualora gli interventi di cui sopra non dovessero aver buon fine, l'azienda dichiara, altresì, che valuterà la possibilità di trasferire il personale presso altre sedi operative situate in altre Regioni.

- A fronte di quanto sopra dichiarato, le parti concordano che la Società presenterà istanza di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, per un numero massimo di 128 apprendisti – su di un totale di n. 75 apprendisti in Cassa, vista la previsione della rotazione, come di seguito specificato - per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2012, e comunque non oltre la naturale scadenza dei contratti di apprendistato.
- I lavoratori interessati dalla Cassa sono ripartiti, come di seguito specificato:
 - n. 49 occupati nella Regione Campania, (con rotazione di un numero massimo di 25 apprendisti);
 - n. 2 occupati nella Regione Basilicata, pari al numero totale di apprendisti occupati nella Regione;
 - n. 6 occupati nella Regione Marche, pari al numero totale di apprendisti occupati nella Regione;
 - n. 5 occupati nella Regione Toscana, pari al numero totale di apprendisti occupati nella Regione;
 - n. 1 occupato nella Regione Puglia, pari al numero totale di apprendisti occupati nella Regione;
 - n. 13 occupati nella Regione Lombardia, (con rotazione di un numero massimo di 8 apprendisti);
 - n. 35 occupati nella Regione Lazio, (con rotazione di un numero massimo di 5 apprendisti);
 - n. 4 occupati nella Regione Emilia Romagna, pari al numero totale di apprendisti occupati nella Regione;
 - n. 9 occupati nella Regione Piemonte, pari al numero totale di apprendisti occupati nella Regione;
 - n. 9 occupati nella Regione Umbria, pari al numero totale di apprendisti occupati nella Regione.
- I suddetti lavoratori saranno sospesi a zero ore. Limitatamente ai lavoratori occupati presso le Regioni Campania, Lazio e Lombardia sarà applicata la rotazione, tenendo conto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali e della fungibilità delle mansioni svolte. Al contrario, per i lavoratori



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

occupati presso le altre Regioni sopra indicate, non sarà applicata la rotazione, vista la sospensione dell'attività aziendale.

- I lavoratori da collocare in CIGS saranno individuati sulla base delle esigenze tecnico produttive ed organizzative ed in base alla fungibilità delle mansioni.
- Ai sensi dell'art. 7 – ter. co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009, la Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga all'INPS.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- Le Parti concordano di incontrarsi in sede territoriale, su richiesta di una delle parti, al fine di monitorare l'andamento della CIG e della situazione economica aziendale.
- La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda al verbale dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre, al più presto e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011. La Regione Lombardia, presente all'incontro odierno, con la sottoscrizione del presente verbale di accordo,



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

dichiara di assumere l'impegno alla erogazione della quota pari al 40% della misura di sostegno al reddito, a favore delle 13 unità lavorative occupate presso la Regione medesima e per tutto il periodo indicato nell'accordo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 183/2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

REGIONE LOMBARDIA

ITALIA LAVORO

OO.SS.

Stato Gioia Taormina

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI